

(N. 1951)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 3 aprile 1957 (V. Stampato n. 2504)

d'iniziativa del Deputato **VALSECCHI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 9 APRILE 1957

Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni
di riempimento di gas di petrolio liquefatto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque intende impiantare o gestire stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto deve chiederne la concessione:

a) al Ministro dell'industria e del commercio, ove si tratti di impianti di riempimento e travaso di capacità superiore ai 50 metri cubi;

b) al Prefetto per impianti di capacità fino ai 50 metri cubi.

Art. 2.

Sulle domande di concessione di cui all'articolo 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1) il Ministro dell'industria e del commercio, sentita la Commissione centrale con-

sultiva per le sostanze esplosive e infiammabili presso il Ministero dell'interno;

2) il Prefetto della provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovrà particolarmente indicare:

- a) l'oggetto principale dell'azienda;
- b) la natura del gas destinato al riempimento o da immettere nei depositi;
- c) la quantità massima autorizzata;
- d) l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza la stazione o il deposito, a non portare modifiche sostanziali all'impianto, nè dare a questo altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 3.

Il riempimento avviene sotto la responsabilità della ditta che lo esegue e deve essere fat-

to soltanto nelle stazioni per la gestione delle quali è stata rilasciata la concessione prevista dall'articolo 1.

La ditta che provvede al riempimento può eseguirlo esclusivamente con recipienti di sua proprietà. A tal fine è considerato proprietario del recipiente la ditta che detenga legittimamente il certificato originario di approvazione, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti.

Art. 4.

I recipienti non potranno essere riempiti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas il cui nome risulta dalla punzonatura apposta originariamente sui recipienti medesimi dal collaudatore, ai sensi dell'articolo 19 del precitato decreto ministeriale 12 settembre 1925.

Inoltre, sui recipienti deve essere impresso un marchio di fabbrica indelebile della ditta costruttrice, da depositarsi, preventivamente, presso il Ministero dell'industria e del commercio.

All'atto del collaudo dei recipienti ovvero — per quelli in circolazione — all'atto della prima revisione periodica successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di apporre sui recipienti stessi, in modo indelebile, il nome della ditta proprietaria.

È vietato porre sui recipienti marchi o indicazioni di ditte o di gas diversi da quelli apposti all'atto del collaudo o della revisione dei recipienti stessi.

Ogni ditta deve denunciare all'organo competente, di cui all'articolo 1, la consistenza numerica del proprio parco recipienti e le successive variazioni. L'organo competente ha l'obbligo di accertare la consistenza del parco recipienti all'atto del collaudo dell'impianto e può disporre ulteriori accertamenti per controllarne le variazioni.

Art. 5.

In caso di trapasso di proprietà dei recipienti il nuovo proprietario deve provvedere,

prima dell'uso, a farvi apporre l'indicazione della propria ditta e sottoporli a revisione.

Art. 6.

I titolari delle stazioni di riempimento e dei depositi con travaso, privi della concessione prevista dall'articolo 1, devono richiederla entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Chiunque gestisce stazioni di riempimento o depositi con travaso di gas di petrolio liquefatto, privo della concessione prevista dall'articolo 1, ovvero esegue il riempimento fuori delle stazioni adibite a tale scopo, o riempie recipienti di cui non sia proprietario, è punito con l'arresto da due mesi a due anni e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Alla stessa pena soggiace chiunque riempia o faccia riempire i recipienti con gas di petrolio liquefatto avente tensione di vapore superiore a quella del gas indicato dalla punzonatura apposta dal collaudatore sui recipienti medesimi.

Art. 8.

Chiunque detiene a scopo di commercio o mette comunque in circolazione recipienti aventi marchi o indicazioni di ditte o di gas, diversi da quelli prescritti dall'articolo 4, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni recipiente risultato irregolare.

Qualora i recipienti risultati irregolari siano dieci o più, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto da un mese ad un anno.

Chiunque non provvede alle denunce disposte dall'ultimo comma dell'articolo 4 è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 9.

Le norme della presente legge non si applicano agli impianti automatici per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti destinati all'autotrazione.